

Emilia Romagna: le Linee guida Protezione civile-Reluis per le verifiche di agibilità precisano gli obblighi del DI 74/2012

Capannoni, il 60% di anti-sismica non serve con danni «modestissimi»

DI FABIANA CALSOLARO

Rapida messa in sicurezza e, successivamente, entro il 7 dicembre 2012, verifiche più approfondite ed eventuali interventi al fine di ottenere (entro i 18 mesi successivi) la soglia della sicurezza del 60% rispetto a un edificio di nuova costruzione secondo parametri antisismici, come stabilito dal decreto n. 74 del 6 giugno 2012.

Sono due fasi successive, e non alternative, da eseguire sui capannoni industriali siti nei territori dell'Emilia, danneggiati dalle scosse sismiche del 20 e 29 maggio, come chiarisce la bozza di Linee guida per la messa in sicurezza

dei capannoni industriali presentate nei giorni scorsi, redatte da Protezione civile, Cni, Assobeton e Reluis.

Tuttavia le Linee guida stabiliscono che la fase "abbreviata", quella che in base al DI 74 viene affidata dai titolari dei capannoni ai tecnici abilitati, e che deve verificare che l'edificio non abbia le carenze strutturali specificate dallo stesso DI (collegamenti travi-pilastro, ecc...) e in caso abbia tali carenze deve prevedere interventi rapidi di ripristino edilizio autocertificati al Comune, «è possibile – si legge al punto 3.2 delle Linee di indirizzo – solo quando il danno sui principali elementi strutturali sia assente o di mode-



stissima entità».

In sostanza, dunque, la procedura di verifica rapida di agibilità non deve necessariamente raggiungere il 60% di antisismicità, ma si può fare solo su capannoni con danni di modestissima entità.

Abbiamo chiesto qualche chiarimento a Gaetano Manfredi, ordinario di Tecnica delle costruzioni alla Federico II di Napoli e presidente di Reluis.

Che significa "danni modestissimi", professore?

Significa essenzialmente che non devono esserci danni significativi alle parti strutturali, quindi ci si

riferisce a capannoni che hanno superato in maniera sufficiente la prova terremoto. Per fare un esempio, se un pilastro o una trave, che sono elementi portanti della struttura, sono fortemente danneggiati, la rapida messa in sicurezza non è possibile. La definizione di danni modesti o meno rientra nella valutazione dell'ingegnere, cioè sta al giudizio di un tecnico esperto, competente a fare tale valutazione, come previsto da normativa tecnica.

E quando non è possibile la rapida messa in sicurezza come si procede?

Si va direttamente alla seconda fase, comunque obbligatoria anche dopo la rapida messa in sicurezza,

cioè alla valutazione del comportamento globale della struttura. In sostanza, in assenza di danni o in presenza di danni modesti a strutture portanti si verifica solo la vulnerabilità dell'edificio al fine di definire interventi rapidi per garantire subito la certificazione di agibilità provvisoria, senza la valutazione globale della struttura, poi entro sei mesi si procede alla verifica globale ed eventuale miglioramento sismico per il raggiungimento del 60% della sicurezza. Se, invece, ci sono danni significativi alle strutture portanti si va subito alla valutazione globale della struttura, come da normativa sismica nazionale. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

